

Ratificata con delibera	di _____ n° _____ del _____	Prot. n. _____
Rettificata con delibera	di _____ n° _____ del _____	Affissa all'Albo Pretorio il _____
Modif. e/o integr. con del.ra	di _____ n° _____ del _____	
Revocata con delibera	di _____ n° _____ del _____	
Annullata con delibera	di _____ n° _____ del _____	



ORIGINALE

CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**con i poteri del Consiglio Comunale
al sensi dell'art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.**

N° 16 DEL 23-04-2014

OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC.

L'anno duemilaquattordici addì ventitré del mese di aprile, alle ore 16.10, nella sala delle adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Cognome e Nome
Dott. Aldo Aldi

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa M. B. Tedesco;

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio e/o della Giunta Comunale, ai sensi ed in conformità dell'art.42 e/o 48 del D.L.gvo n.267/2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D. L.gvo n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D. L.gvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D. Lgvo medesimo.
3. Di incaricare il Dirigente Responsabile AA.GG. e FINANZIARI, nella persona di Dr. F. PISINO..... per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del D.L.gvo n.267/2000.



Settore Affari Generali e Finanziari

e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it ☎ 081-8576228 ☎ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

LETTI:

- i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - 1) abitazioni con unico occupante;
 - 2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - 3) ~~locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;~~
 - 4) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - 5) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - 6) oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del

servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

- il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - o per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - o per quanto riguarda la TASI:
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che:

- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

LETTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: _ il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - o i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- o il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Letto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, tutto ciò premesso, si


PROPONE


1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Tuel.

Pompei, 23 aprile 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
(dr. Eugenio PISCINO)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(dr. Aldo ALDI)





Comune di POMPEI
Provincia di NAPOLI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 11572 del 23-04-2014
ARRIVO



Collegio dei Revisori

Verbale n. 41 del 22/04/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 16.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame della documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dal Dirigente Finanziario, concernente la proposta di delibera del Commissario Straordinario avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, per esprimere il relativo parere.

Sono presenti:

Il Presidente Dr. Doria Maurizio

Il Componente Dr. Sessa Costantino

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Del COMUNE DI POMPEI

*Al Commissario Prefettizio
Sede*

Oggetto: "proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

Il Collegio dei Revisori dei Conti, come sopra legalmente costituitosi,

VISTA

- la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
- il parere espresso dal dirigente Dr. Eugenio Piscino ;

ESAMINATO

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO

- che il novellato art. 239 c.1 lett. b n. 7 prevede il rilascio del parere da parte dell'organo di revisione dell' Ente;

ESPRIME


il proprio pare favorevole sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Pompei, li 22/04/2014

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente Dr. Doria Maurizio

Il Componente/Dr. Sessa Costantino





COMUNE di POMPEI
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

*Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. del
.....*

INDICE

CAPO I

IMPOSTA UNICA COMUNALE

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposti impositivi
- Art. 3 Articolazione del tributo
- Art. 4 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale
- Art. 5 Dichiarazioni
- Art. 6 Versamenti
- Art. 7 Funzionario responsabile
- Art. 8 Attività di accertamento
- Art. 9 Riscossione coattiva
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Importi minimi
- Art. 12 Rinvio

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Art. 13- Ambito di applicazione
- Art. 14- Presupposto dell'imposta
- Art. 15- Definizione di fabbricati ed aree fabbricabili e terreni agricoli
- Art. 16- Soggetti passivi
- Art. 17- Soggetti attivi
- Art. 18- Base imponibile
- Art. 19- Determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 20- Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a demolizione per ricostruzione o a intervento di recupero
- Art. 21 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 22- Esenzioni
- Art. 23- Riduzioni e detrazioni d'imposta
- Art. 24 - Mancato accatastamento degli immobili
- Art. 25- Versamenti e dichiarazioni
- Art. 26 - Attività di accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

CAPO III

TASSA RIFIUTI

- Art. 27 - Istituzione della tassa
- Art. 28 - Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 29 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 30 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 31 - Ulteriori ipotesi di intassabilità
- Art. 32 - Commisurazione della tassa
- Art. 33 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 34 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione - definizioni
- Art. 35 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 36 - Modalità di definizione delle classi di contribuenza
- Art. 37 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza
- Art. 38 - Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

- Art. 39 - Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico
 - Art. 40 - Tariffe per particolari condizioni di uso
 - Art. 41 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
 - Art. 42 - Tassa giornaliera di smaltimento
 - Art. 43 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
 - Art.44 - Denunce di occupazioni o detenzione, di variazione e di cessazione
 - ~~Art. 45 - Attività di accertamento, riscossione coattiva e sanzioni~~
-

CAPO IV TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 46 - Oggetto
- Art. 47 - Oggetto attivo
- Art. 48 - Presupposto impositivo
- Art. 49 - Soggetti passivi
- Art. 50 - Base imponibile
- Art. 51 - Aliquote
- Art. 52 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 53 - Riduzioni
- Art. 54 - Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico
- Art. 55 - Dichiarazione
- Art. 56 - Versamenti
- Art. 57 - Rimborsi e compensazione
- Art. 58 - Attività di accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

CAPO I IMPOSTA UNICA COMUNALE

(art. 1, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Pompei dell'Imposta Unica Municipale assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

Presupposti impositivi

1. L'Imposta Municipale Unica è basata su due presupposti impositivi costituiti uno dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Articolazione del tributo

1. L'Imposta è così composta:
 - A) Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul territorio comunale, con esclusione degli immobili utilizzati come abitazioni principali.
 - B) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del proprietario e dell'utilizzatore di un immobile per la copertura dei servizi indivisibili resi dal Comune
 - C) Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti posta a carico del soggetto che produce i rifiuti.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 si disciplinano di seguito le tre componenti dello IUC.

Art. 4

Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione le aliquote e le tariffe per l'applicazione dell'imposta in base alle predette articolazioni IMU, TASI, TARI.

Art. 5 **Dichiarazioni**

1. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto impositivo.
2. La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica approntata dal Comune ~~ovvero dal Concessionario per la riscossione delle entrate comunali, e resa disponibile anche sul sito web del Comune.~~ Nella dichiarazione è prevista l'obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali dell'immobile posseduto ovvero utilizzato.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni nei presupposti tali da incidere sulla quantificazione del tributo.
4. Ai fini TARI in assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti effettuati ai fini della TARSU di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Ai fini TASI si considerano valide le dichiarazioni già rese ai fini IMU.
6. Il Comune ovvero il soggetto affidatario della riscossione delle entrate comunali è tenuto ad inviare almeno un mese prima della scadenza del primo versamento d'imposta utile, il prospetto degli importi dovuti sulla base dei dati di cui è già in possesso utilizzando per il primo anno di applicazione i dati derivanti dalla gestione dei tributi IMU e TARSU e per la quantificazione della TASI sulla base delle aliquote e tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

Art. 6 **Versamenti**

1. Il Comune, con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, ovvero con deliberazione della Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate semestrali ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
2. E' comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. I versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità previste e disciplinate dai decreti direttoriali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 689 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In ogni caso, anche ai fini TARI, oltre che ai fini IMU, i versamenti, oltre che tramite gli ordinari strumenti di pagamento (modello F24 e bollettino di conto corrente postale), potranno essere effettuati anche avvalendosi degli ulteriori strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso interbancari e postali.
5. Per la riscossione della IUC il Comune e/o il soggetto gestore renderanno disponibili uno o più conti correnti dedicati dandone ampia informazione e notizia ai contribuenti.
6. In ogni caso, nell'ottica della massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il comune, direttamente, ovvero per il tramite del proprio soggetto gestore, curerà, per quanto possibile, l'invio di modelli di pagamento riferiti a ciascuna componente della IUC, riportanti la base imponibile di riferimento e la quantificazione degli importi dovuti da parte di ciascun contribuente, In sede di prima applicazione la liquidazione degli importi dovuti avviene sulla base dei dati derivanti dalla gestione e dall'accertamento dei tributi IMU e TARSU.

7. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a pari o inferiore a 50, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 7

Funzionario responsabile

1. ~~Il Comune ovvero il Concessionario per la riscossione dei tributi designa il~~ funzionario responsabile per ciascuno dei tributi componenti lo IUC ovvero unico funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 8

Attività di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune ovvero il Concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 161 e successivi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma dei decreti legislativi n.ri 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. .
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale ovvero dal concessionario per la gestione del tributo.
5. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
8. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente:
 - a) secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
 - b) ovvero sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società concessionaria nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 10
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 8 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi ovvero se non viene impugnato l'atto.
6. Ai fini della non applicazione delle sanzioni sono fatte salve le circostanze attenuanti o esimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11
Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento generale delle entrate approvato con delibera consiliare n. 14 del 10.04.2008, non sono richiesti i versamenti e non vengono effettuati i rimborsi ~~al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:~~
 - € 6,00 per pagamenti o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua.
 - € 2,00 per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi la cui determinazione avviene su base giornaliera o frazione d'anno e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio spontaneo per insufficiente versamento.
2. Tali limiti non sono applicabili qualora il credito derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.
3. Non si procede alla riscossione coattiva degli importi inferiori o uguali a € 10,00 comprensivi di sanzioni ed interessi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio titolare dell'entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. S'intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con le presenti disposizioni.

CAPO II
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

(Articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni; articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Art. 13
Ambito applicazione

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 14
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ferme restando le esclusioni e le esenzioni previste dalla vigente legislazione e dal presente regolamento .
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

Art. 15
Definizione di fabbricati ed aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del

fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

d) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Art. 16
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'articolo 11, ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- ~~2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.~~

Articolo 17
Soggetti attivi

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo 10 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
4. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono nel rispettivo territorio.
5. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
6. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 18
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ovvero:
 - A) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- B) Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
- C) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti per la determinazione del valore aggiornati annualmente con decreto dal Ministro delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- D) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con *decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701*, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- E) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- F) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- G) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non superabile con interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 19

Determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi o del soggetto gestore esterno, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico comunale o da terzi professionisti abilitati, e/o sulla base dei valori determinati o desumibili dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. In mancanza di indicazioni resta a cura ed onere del contribuente, ai fini della liquidazione annuale del tributo, e del competente ufficio, ai fini delle attività di accertamento, individuare il valore attribuibile alle aree edificabili e su cui calcolare l'imposta dovuta.
3. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 20

Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a demolizione per ricostruzione o a intervento di recupero

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, qualora risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 21

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Ai sensi articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il Comune delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- ~~2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.~~
2. Ferma restando l'esenzione dell'imposta per gli immobili utilizzati quale abitazione principale del soggetto passivo, per gli immobili non compresi nella previsione esentativa, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 l'aliquota è ridotta allo 0,4. Il comune con delibera di cui al comma 1 può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ⁽⁷⁶⁾
4. Il comune con delibera di cui al comma 1 può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - a) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - b) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Art. 22 **Esenzioni**

1. L'imposta municipale propria non si applica:
 - a. agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

- b. agli immobili di cui *articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*
 - c. Agli immobili qualificati come abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dall'articolo 13 della citata legge 201/2011.
 - d. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - e. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - f. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - h. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - i. All'unità immobiliare abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili di cui *articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - j. all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 - k. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133*, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'*articolo 2135 del codice civile* ovvero destinate, classificate catastalmente come tali da parte dell'Agenzia del Territorio.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 23

Riduzioni e detrazioni d'imposta

- 1 La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, ove prevista, è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie :
- Unità immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non superabile con interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di perizia a carico del proprietario, o di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con ~~provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.~~
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
 - mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, sono soggette all'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti, dovranno essere rese con le modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento.
6. In mancanza di dichiarazione le esenzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso.

Art. 24

Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

3. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'*articolo 3-bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, ~~entro novanta giorni dalla data della loro nomina~~, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 26

Attività di accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

1. Ai fini di cui al presente articolo si rinvia agli articoli 8 e successivi.

Capo III

TASSA SUI DEI RIFIUTI (TARI)

Art. 27

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni di cui ai commi 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 28

Servizio di Nettezza Urbana

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento ai sensi dell'art.198 del D.Lgs.3.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 29

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 30 **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, vasche da macero e di decantazione, impianti di depurazione e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, cantine e ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mq. 1,80
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del C.C. con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) terrazze scoperte e simili;
 - f) unità immobiliari prive di immobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione si è prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 31 **Ulteriori ipotesi di intassabilità**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
TIPOGRAFIE	30%
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Max	30%
LABORATORI DI ROSTICCERIE	40%
LABORATORI DI PASTICCERIE	30%
LABORATORI(O CUCINA) DEI RISTORANTI PIZZERIE ECC.	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
CONCERIE	40%
VERNICIATURA - GALVANOTECNICI FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI DENTISTICI E ODONTOTECNICI LABORATORI DI ANALISI ECC. (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
MACELLERIE	30%

Art. 32

Commisurazione della tassa

1. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 647* della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
4. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
5. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.

Art. 33

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta:

- nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita ovvero:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri.

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt e fino a 1000 mt.

c) in misura pari al 20% della tariffe per distanze superiori a 1000 metri.

4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione in violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, debbono essere fatte constatate mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio di riscossione della tassa. Dalla data di diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostino di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 34

Criteria di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione - definizioni

1. Il comune, commisura la tariffa a norma dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, modalità già recepita per l'applicazione della TARSU a norma del D.Lgs. 507/93.
2. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
3. Coefficienti di produttività specifica: per coefficiente di produttività specifica s'intende la produzione media di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
4. Coefficiente medio di produttività specifica: per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
5. Indice di produttività specifica: per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
6. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani: per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al

comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1 che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal consiglio comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

7. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.
8. Tariffa media convenzionale: per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m = C/St$

9. Coefficiente di qualità: per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.
10. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 35

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono *determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su* campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia
3. sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

Art. 36

Modalità di definizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle n . classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;

c) da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K .

Art. 37

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Le tariffe unitarie, espresse in €/mq, per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 12 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

Art.38

Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

In applicazione dei predetti principi, ed ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono stabilite le seguenti classi di contribuenza come analogamente già definite ai fini TARSU di cui al D.Lgs. 507/93 con delibera consiliare n. 45 del 28.10.1995:

1. Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e deposito merci non a servizio delle attività commerciali, centri sportivi, sale espositive, campeggi, distributori carburante, autolavaggi e simili.
2. Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole, agenzie turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie studi professionali e simili (circhi).
3. Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti termali, e bagni pubblici, barbieri e parrucchieri, saloni di bellezza, saune, palestre e simili

4. Abitazioni civili
 5. Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non alimentari
 6. Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili
-
7. Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, oggetti di ricordo e simili)
 8. Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo, caserme, carceri e simili
 9. Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria, forni, lavanderie, sartorie, fabbri, tipografie, officine meccaniche e simili)
 10. Locali di lavorazione e vendita fiori e piante, ingrosso e dettaglio
 11. Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie, macellerie, fruttivendoli e simili)
 12. Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti ittici e simili
 13. Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, pub e simili)

Art. 39

Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, con autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 4 per cento del costo complessivo del servizio, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste nei precedenti articoli. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
2. I soggetti che, limitatamente ai locali direttamente abitati, su specifica richiesta da inoltrare agli Servizi Sociali, tenuti alla valutazione dei requisiti, hanno titolo per la concessione delle riduzioni, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune,

Art. 40

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 41

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
- a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 15%;
- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 15%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita è rapportata sino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Art. 42

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.
 - b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art.43

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art.44

Denunce di occupazioni o detenzione, di variazione e di cessazione

2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.
3. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

Art. 45

Attività di accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

1. Ai fini di cui al presente articolo si rinvia agli articoli 8 e successivi

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 46 Oggetto

1. I successivi articoli regolamentano, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, la componente IUC relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti
3. Sono stabiliti i seguenti servizi indivisibili ovvero prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti: manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde pubblico.

Art. 47 Oggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 48 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 49 Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e

delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 50 **Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 51 **Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 52 **Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 53 **Riduzioni**

1. Sono applicabili le seguenti riduzioni della tassa per particolari condizioni di uso:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.
-

Art. 54

Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico riduzioni e, eccezionalmente, esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al precedente tenuto conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 55

Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 56

Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali" se confermate dal legislatore.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, invia moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 2.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in tre bimestrali scadenti il 16 di ciascun mese, sulla base delle aliquote e detrazioni previste nell'anno precedente, qualora alla scadenza del primo versamento utile le stesse non siano ancora stata approvate, salvo conguaglio da effettuarsi sull'ultima rata.
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Art. 57

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
 3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
-

4.

Art. 58

Attività di accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

1. Ai fini di cui al presente articolo si rinvia agli articoli 8 e successivi del presente regolamento.

Oggetto: Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Li 23.4.14

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
Dr. Eugenio PISCINO

Li 23.4.14

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n. _____

Programma: _____

Titolo: _____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa

€ _____

n. _____ per

Assunzione impegno di spesa

(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16)

€ _____

n. _____ per

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
Dr. Eugenio PISCINO

Li 23.4.14

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Aldo Aldi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa M. B. Tedesco

Prot. _____ li _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo Comunale

24 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa M. B. Tedesco

Pompei, li _____



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li _____

Il Dirigente Responsabile Affari Generali e Finanziari
Dr. Eugenio Piscino

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la suesesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:

A. comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D. L.gvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e Finanziari
Dr. Eugenio Piscino

Pompei, li _____

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art.124- comma 1° D. L.gvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____, contrassegnata con n. _____ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa M.B. Tedesco

Pompei, li _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _____ perché:

- a) Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);
- b) E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE : F.to Dott.ssa M.B. Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Copia della suesesa delibera, immediatamente eseguibile / divenuta esecutiva è trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore I Affari Generali e Finanziari	_____	e/o Responsabile Servizio	_____
al Dirigente Settore II AA. Prod. Tur. Cult. e Legali	_____	e/o Responsabile Servizio	_____
al Dirigente Settore III AA.DD. e Pol. Sociali	_____	e/o Responsabile Servizio	_____
al Dirigente Settore IV Sicurezza Polizia Locale e P.C.	_____	e/o Responsabile Servizio	_____
al Dirigente V Settore Tecnico	_____	e/o Responsabile Servizio	_____
al Dirigente VI Settore Tecnico	_____	e/o Responsabile Servizio	_____

Pompei, li _____

IL RESPONSABILE Settore AA.GG. e Finanziari
Dott. Eugenio Piscino